



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MENARDI, BALDASSARRI, BONFRISCO,
BALDINI, DE ANGELIS, CASTRO, GHIGO, DE ECCHER,
Giancarlo SERAFINI, MALAN e DI STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008^(*)

Interventi per EXPO Milano 2015

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

^(**) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha la finalità di assicurare le norme e le fonti di finanziamento per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del *Bureau international des expositions* secondo il *dossier* di candidatura predisposto dal Comitato promotore. Sono istituiti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente disegno di legge con le relative competenze.

Le opere essenziali per la realizzazione dell'evento di EXPO Milano 2015 sono quelle indicate nel *dossier* di candidatura presentato, d'intesa tra i suoi componenti, da parte del Comitato di candidatura EXPO Milano 2015, composto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla regione Lombardia, dal comune di Milano, dalla provincia di Milano e dalla Fondazione Fiera di Milano. Esse costituiscono il programma definito secondo l'intesa sancita nel *dossier* di candidatura di cui è necessario e urgente assicurare la completa e tempestiva realizzazione.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture in generale comprese quelle viarie, necessarie allo svolgimento di EXPO Milano 2015.

L'articolo 2 prevede la creazione di un Comitato organizzatore dell'EXPO.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano rispettivamente l'istituzione dell'Agenzia per lo svolgimento dell'EXPO, i compiti e l'ordinamento della stessa.

L'articolo 6 prevede un comitato direttivo con il compito di provvedere alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 4.

Gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, disposizioni sulla nomina del direttore generale, dei vicedirettori generali e sul personale dell'Agenzia.

L'articolo 10 reca norme sulla Conferenza di servizi.

L'articolo 11 prevede l'autorizzazione delle varianti in corso d'opera, da parte della stazione appaltante.

L'articolo 12 reca disposizioni relative alle risorse dell'Agenzia.

Gli articoli da 13 a 16 dettano disposizioni in materia di garanzia fidejussoria, polizze assicurative, indennità di espropriazione e destinazione finale dei beni.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20, infine, dispongono le coperture finanziarie, lo stralcio del piano degli interventi, la gestione transitoria – in attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie – e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti, attrezzature e infrastrutture in generale, comprese quelle viarie, necessarie allo svolgimento di EXPO Milano 2015, di cui all'Allegato 1, finanziati dallo Stato, dalla regione Lombardia, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento di EXPO Milano 2015, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Lombardia, previo parere del Comitato organizzatore di EXPO Milano 2015, di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Lombardia, d'intesa con il Comune di Milano ed il Comitato organizzatore di Expo Milano 2015, sentiti gli enti interessati, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'EXPO e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dell'EXPO, di cui all'articolo 3, svolge l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la regione Lombar-

dia un Comitato di regia di Expo Milano 2015 (CIPEM) composto dal presidente della regione Lombardia, dal sindaco di Milano, dal presidente della provincia di Milano, o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 3 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Milano o un suo delegato, dal presidente della Fondazione Fiera di Milano o un suo delegato. Alla seduta del Comitato di regia partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante del comune di Pero e uno del comune di Rho designati dai rispettivi sindaci. Il Comitato di regia è presieduto dal sindaco di Milano. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il direttore dell'Agenzia e suo delegato e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui all'Allegato 1, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di regia, sono apportate, le variazioni agli elenchi di cui all'Allegato 1, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

4. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenza.

5. La giunta della regione Lombardia approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata «valutazione ambientale strategica», anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Lombardia di intesa con il comune di Milano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. La giunta della regione Lombardia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonché delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui al-

l'articolo 3, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicità riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione di EXPO Milano 2015, nonché alle modalità di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Art. 2.

(Comitato organizzatore dell'EXPO)

1. Il Comitato organizzatore dell'EXPO è la fondazione di diritto privato costituita dal comune di Milano.

2. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dell'EXPO agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità.

Art. 3.

(Agenzia per lo svolgimento dell'EXPO)

1. È istituita l'Agenzia per lo svolgimento dell'EXPO, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Milano.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal diritto privato.

3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia è espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 18, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti all'EXPO. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dell'EXPO, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico e sociale.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. L'Agenzia, quale stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Lombardia, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge.

4. L'Agenzia, quale stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad in-

tegrare le finalità delle infrastrutture medesime ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte di enti pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dell'EXPO.

5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione è preordinata. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

6. L'Agenzia, quale stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 7, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

7. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità or-

ganizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente per la messa a punto delle opere essenziali per la realizzazione dell'evento dell'EXPO Milano 2015 di cui all'Allegato 1. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 12, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

8. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attività inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.

9. Alle convenzioni di cui al comma 6 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario.

10. L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.

11. L'Agenzia termina la propria attività il 31 dicembre 2016.

Art. 5.

(Ordinamento dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale;

- b) due vicedirettori generali;
- c) il comitato direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarità amministrativa e contabile dell'attività dell'Agenzia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima.

4. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

5. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 6.

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 7, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 8, nonché da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, due su designazione, rispetti-

vamente, del presidente della regione Lombardia, del presidente della provincia di Milano, due su designazione del sindaco di Milano, due su designazione della Fiera di Milano. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale.

3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del Comitato direttivo è necessaria la presenza di sette componenti.

Art. 7.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dell'EXPO, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del Comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilità di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi, ai vicedirettori generali. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dell'Expo e promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non può assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dell'EXPO può revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del

programma, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili.

Art. 8.

(Vicedirettori generali)

1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dell'EXPO, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 9.

(Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unità, mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;

b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

2. L'Agenzia può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.

Art. 10.

(Conferenza di servizi)

1. La giunta della regione Lombardia, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA,

la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Lombardia convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

4. La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congrua-

mente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

7. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione precedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione è resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione precedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione è assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio

dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali.

9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 11.

(Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata.

Art. 12.

(Risorse finanziarie)

1. Gli interventi sono finanziati dallo Stato, dalla regione Lombardia, dagli enti locali interessati e in parte dai privati, per le

quote previste dagli impegni assunti verso il *Bureau international des ex positions* (BIE) e contenuti nel dossier di candidatura.

2. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dell'EXPO e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 133,74 milioni di euro per gli anni 2008-2010, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS), le Ferrovie dello Stato, la SEA, nonché, per 76,59 milioni di euro, la regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano e gli enti interessati, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui all'Allegato 1, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.

4. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dell'EXPO, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo.

5. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dell'EXPO, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale della Lombardia può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dell'Expo rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Garanzia fidejussoria)

1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 75 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 75, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

(Polizza assicurativa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 75 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del medesimo decreto, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati.

Art. 15.

(Indennità di espropriazione)

1. Per le espropriazioni nell'area della regione Lombardia preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato,

della regione Lombardia, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Destinazione finale dei beni)

1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 12, comma 2, della presente legge.

2. Le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti espositivi e delle infrastrutture fieristiche e viarie comprese nel piano medesimo.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Stralcio del piano degli interventi)

1. Il Comitato organizzatore dell'EXPO redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dell'EXPO, tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dell'EXPO, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico e sociale.

3. Il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dell'EXPO.

4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dell'EXPO, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 4, commi 3, 6, 7 e 9, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi.

Art. 19.

(Gestione transitoria)

1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 2, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1

OPERE EXPO Milano 2015

SUPERFICI		MQ.
Superficie totale		2.100.000
Area espositiva Expo (a pagamento)		2.100.000
Area a servizio di Expo		1.000.000
Villaggio Expo		120.000
Superficie fondiaria <i>cluster</i> , padiglioni Nazionali		392.000
Superficie a parco perimetrale		58.800
PADIGLIONI		MQ.
		N.
Padiglioni Nazionali	196.000	120
Padiglioni Collettivi	20.000	3
Padiglioni <i>Best Practice</i>	7.000	1
Padiglioni Tematici	54.000	8
Padiglioni Italia	7.000	1
Padiglioni Regionali	10.000	20
Padiglione Organizzazioni	6.000	1
Padiglioni Corporate	20.000	1
SERVIZI		MQ.
Ristorazione		17.600
Attività complementari e negozi		2.500
Servizi di supporto		5.950
AREE LUDICO-RICREATIVE		MQ.
Piazza Expo		6.000
Piazza Italia		12.500
Piazza delle Regioni		5.500
Anfiteatro all'aperto		9.000
<i>Auditorium</i>		6.000
Area verde tra Anfiteatro e <i>Auditorium</i>		95.000
Area espositiva all'aperto di Fiera Milano		37.500
	Totale ...	171.500
ACCESSIBILITÀ		N.
Stazione ferroviaria		1
Stazione Alta Velocità		1
Stazione Metropolitana		1
Connessioni dirette autostradali		6
Eliporto		1
Ingresso merci/espositori		6
Ingresso Vip/Dignitari		2
Ingressi pedonali		5
PARCHEGGI		MQ.
		N. POSTI
Posti auto	530.000	17.000
Posti Bus privati - sosta lunga	70.000	1.000
Parcheggi Vip/Dignitari	158.000	4.000

